



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2013 (20.06)
(OR. en)**

11005/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0296 (COD)
2011/0298 (COD)**

**EF 127
ECOFIN 557
CODEC 1470**

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

Oggetto: Regole rivedute relative ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR)

- a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione) (MiFID)
- b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (MiFIR)

- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio le proposte in oggetto volte a modificare la vigente direttiva MiFID. Il pacchetto legislativo ha come obiettivo, tra gli altri, quello di favorire l'integrazione, la competitività e l'efficienza dei mercati finanziari dell'UE rispondendo alle sfide poste dagli sviluppi dei mercati finanziari, nonché affrontando le carenze messe in luce dalla crisi finanziaria.

2. Il pacchetto legislativo di modifica della direttiva MiFID è composto di due parti:
 - un regolamento definisce i requisiti in materia di comunicazione al pubblico dei dati relativi alla trasparenza delle negoziazioni e alle autorità competenti dei dati sulle operazioni, di rimozione degli ostacoli all'accesso non discriminatorio ai servizi di compensazione, di negoziazione obbligatoria degli strumenti derivati in sedi organizzate, di specifiche azioni di sorveglianza degli strumenti finanziari e delle posizioni in strumenti derivati;
 - una direttiva modifica requisiti specifici in merito alla prestazione di servizi di investimento, il campo di applicazione delle esenzioni dell'attuale direttiva, requisiti organizzativi e di comportamento per le imprese di investimento, requisiti organizzativi per le sedi di negoziazione, autorizzazione e obblighi permanenti applicabili ai fornitori di servizi di trasmissione dei dati, poteri spettanti alle autorità competenti, sanzioni e norme applicabili alle imprese di paesi terzi che operano attraverso una succursale.
3. Nel corso delle presidenze polacca, danese, cipriota e irlandese si sono svolti intensi negoziati volti a trovare un accordo sull'orientamento generale del Consiglio, il che consentirebbe alla presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo con l'obiettivo di raggiungere un accordo in prima lettura. Il 26 settembre 2012 la commissione ECON del Parlamento europeo ha proceduto ad una votazione sulle proprie relazioni e il 26 ottobre 2012 la plenaria ha ulteriormente confermato la posizione del Parlamento europeo.
4. Nella riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda) del 17 giugno 2013 è stato raggiunto un accordo provvisorio sull'orientamento generale, il cui testo figura nei documenti 11006/13 EF 128 ECOFIN 558 CODEC 1471 (MiFID) e 11007/13 EF 129 ECOFIN 559 CODEC 1472 (MiFIR).

II. CONCLUSIONI

5. Si suggerisce pertanto che il Consiglio ECOFIN, nella sessione del 21 giugno 2013, tra i punti "A" dell'ordine del giorno:

- confermi l'accordo sull'orientamento generale, che figura nei documenti 11006/13 EF 128 ECOFIN 558 CODEC 1471 (MiFID) e 11007/13 EF 129 ECOFIN 559 CODEC 1472 (MiFIR).
 - inviti la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tale orientamento generale al fine di pervenire a un accordo in prima lettura e
 - metta a verbale le dichiarazioni che figurano nell'allegato.
-

Dichiarazione del Consiglio

Il considerando 93bis della direttiva MiFID e il considerando 40bis del regolamento MiFIR sono riesaminati a livello del trilogio per tenere conto delle preoccupazioni espresse.

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Secondo la preoccupazione espressa dal Regno Unito, non è certo dal punto di vista giuridico che i poteri attribuiti all'AESFEM di cui agli articoli 31 e 35 siano accettabili nei termini dei principi che scaturiscono dalla causa *9/56 Meroni contro l'Alta Autorità*, raccolta 1957-1958, pag. 133 per quanto riguarda la natura delle decisioni conferite alle agenzie dell'Unione.

Dichiarazione della Commissione europea

La Commissione ha l'obiettivo di rendere i mercati europei dei capitali più sicuri, più trasparenti e più efficienti in modo che possano svolgere al meglio il ruolo di finanziamento dell'economia reale. In tale contesto, la Commissione s'impegna durante i triloghi a rafforzare le regole di trasparenza sia per i mercati azionari che per i mercati non azionari (obbligazioni e strumenti derivati), a rafforzare le regole applicabili alla nuova categoria di piattaforma di scambio, il sistema organizzato di negoziazione (OTF), e a rafforzare il regime di sanzioni previsto dalla direttiva e dal regolamento relativi ai mercati degli strumenti finanziari conformemente alle proposte della Commissione.
